

Esente da bollo e registro ai sensi degli art. 17 e 22 del

D.L. 4 dicembre 1997 n. 460

N. 15.539 Rep.

N. 6.636 racc.

MODIFICAZIONE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno otto del mese di maggio

8 maggio 2007, alle ore diciannove

in Cogollo del Cengio, Via G. Verdi n. 4, presso la Sede
dell'Associazione sottoindicata.

Dinanzi a me dottor Francesca Bonvicini notaio iscritto al
Collegio dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, e residente in Arsiero, è comparso il signor:

- ZORDAN GIUSEPPE nato a Cogollo del Cengio (VI) il 10
settembre 1957, residente a Cogollo del Cengio (VI) in Via
Valle n. 47.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di assistere redigendone il verbale
all'assemblea dell'associazione denominata "Gruppo Volontari
Antincendio e Protezione Civile Cogollo del Cengio" con sede
in Cogollo del Cengio, Via G. Verdi n. 4,

N.c.f. 93001320246

qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Modifica statuto.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il

Registrato a Schio
il 15-05-2007
al N° 2255
Serie AT
con esatti Euro
(Trascr.)

DOTT. FRANCESCA BONVICINI

NOTAIO

36011 ARSIERO (VI) - PIAZZA M. DELLA LIBERTÀ, 1/A - TEL. 0445-741888



comparente stesso nella sua veste di Presidente il quale
constata e dà atto:

- che L'Assemblea venne convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 11 dello Statuto,
- che sono presenti numero venti soci dei quali nessuno per delega sugli attuali trentotto soci dell'Associazione, come risulta dal foglio presenze che viene compilato e conservato agli atti dell'associazione;
- che del Consiglio sono presenti: oltre a se medesimo, i signori:

Pollini Gianluca, Perotto Carlo, Bassa Pierfranco, Zordan
Giuseppe nato il 21 settembre 1955, Stivanello Valerio

- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno il
Presidente espone le modifiche statutarie che il Consiglio ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che si sostanziano in un nuovo statuto già comunicato integralmente a tutti gli associati.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato sub A) al presente atto omessane la lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta

alle ore diciannove e trenta.

Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me

completato per due pagine e parte della terza di un foglio ho

dato lettura al comparente, che lo approva, conferma e con me

lo sottoscrive.

F.to ZORDAN GIUSEPPE

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)



Allegato "A" al N. 6.636 di Racc.

S T A T U T O

ART. 1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

1 L'organizzazione di volontariato, denominata "Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile Cogollo del Cengio" assume la forma giuridica di associazione ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali).

2 L'organizzazione ha sede in Via G. Verdi n. 4 nel Comune di Cogollo del Cengio.

ART. 2

(STATUTO)

1 L'organizzazione di volontariato Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in base alle norme che venissero emanate al riguardo.

2 L'assemblea approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(MODIFICAZIONE DELLO STATUTO)

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea straordinaria.

ART. 5

(INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(FINALITA')


L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del Comune di Cogollo del Cengio e su chiamata degli organi preposti su tutto il territorio nazionale ed eccezionalmente all'estero.

ART. 7

(AMMISSIONE)

1 Sono Soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per



realizzarle.

2 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'assemblea, su domanda scritta del richiedente. Il richiedente può essere provvisoriamente ammesso, con decisione dell'organo direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

3 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e dopo il superamento dell'anno di prova.

ART. 8

(DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI)

1 I Soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

2 Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3 Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

4 Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

5 Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

6 Gli aderenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle varie attività del Gruppo.

ART. 9

(ESCLUSIONE)

1 L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

2 L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(GLI ORGANI SOCIALI)

1 Sono organi dell'organizzazione:

- . Assemblea dei Soci;
- . Consiglio direttivo;
- . Presidente; Vice Presidente;
- . Collegio dei Revisori dei Conti.

2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'ASSEMBLEA)

1 L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3 Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo

da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

5 I voti sono palesi, tranne quelle riguardanti persone (e qualità delle persone).

6 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12

(CONVOCAZIONE)

1 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

2 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della data fissata.

ART. 13

(ASSEMBLEA ORDINARIA)

1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o delega.

2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

3 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.


L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

ART. 15

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2 Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5/7/9 membri,



eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

3 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4 Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

ART. 16

(IL PRESIDENTE)

1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2 Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

3 Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4 Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6 Il Vicepresidente (all'uopo individuato all'interno del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo stesso) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(RISORSE ECONOMICHE)

1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91 e/o leggi o modifiche future.

ART. 18

(I BENI)

1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2 I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI)

1 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

2 L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91 e/o leggi o modifiche future.

ART. 21

(BILANCIO)

1 I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

3 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(CONVENZIONI)

1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(DIPENDENTI E COLLABORATORI)

1 L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e/o leggi o modifiche



future.

2 I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;

3 I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24

(RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della L. 266/91 e/o leggi o modifiche future.

ART. 25

(RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 27

(SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

1 Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti in Assemblea Straordinaria come da art. 14.

2 In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to ZORDAN GIUSEPPE

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati ai
sensi di legge che si rilascia ALLA PARTE
INTERESSATA

Arsiero, li 17 MAG 2007

fanceen



Bonner